



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

N. 179 Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione di un contributo alla Parrocchia di Volon per l'utilizzo del campo da calcio parrocchiale

L'anno Duemilaventidue il giorno Diciotto del mese di Novembre alle ore 17:00 nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	PAOLA CONTI	Sindaco	Si
2	THOMAS BOTTACINI	Vice Sindaco	Si
3	MICHELA ANDREOLI	Assessore	Si
4	ANTONIO STRAMBINI	Assessore	Si
5	NICOLO' FRACCARO	Assessore	Si
6	ALBERTO TODESCHINI	Assessore	Si
	Presenti N. 6	Assenti N. 0	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale ELEONORA VOTANO

IL PRESIDENTE

Premesse la formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Delibera di GIUNTA nr. 179 del 18/11/2022
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

OGGETTO: Concessione di un contributo alla Parrocchia di Volon per l'utilizzo del campo da calcio parrocchiale

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici, che recita:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 5, del TUEL ai sensi del quale: "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

- l'articolo 1, della legge n. 106/2016, in forza della quale il Governo ha prodotto il Codice del Terzo settore, articolo che motiva la delega all'esecutivo "al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona".

- il comma 315 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale: "i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore";

Dato atto che:

- dal 3 agosto 2017 è abrogata la legge n. 266 dell'11 agosto 1991, "legge quadro sul volontariato", ed è entrato in vigore "Codice del Terzo settore", approvato con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;

- il Codice definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017). Il volontario agisce in modo personale, spontaneo e gratuito, unicamente per scopi di solidarietà, "senza fini di lucro, neanche indiretti".

- il Codice prevede che si possano rimborsare al volontario solo "le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata", anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

- anche secondo il Codice, come per la legge 266/1991, la qualità di volontario "è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria".

- l'articolo 18, del decreto legislativo 117/2017 stabilisce che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi e che la copertura assicurativa è qualificata come "elemento essenziale" delle convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche, i cui costi, come in passato, sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione;

Richiamata la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in base alla quale le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere erogati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/90 non assumono la natura di corrispettivo;

Richiamato il parere n. 89/2013 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, nel quale si legge che "non si dà il caso della sponsorizzazione per il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell'ente locale nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione..... Restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo

svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale”;

Visti i pareri 6, 7 e 11/2011 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria per i quali:

- si chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni non coinvolge ovviamente le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali l'ente locale sia lo sponsee, cioè il beneficiario di un finanziamento; ad essere vietate sono le sponsorizzazioni nelle quali l'ente locale abbia il ruolo di sponsor, cioè l'erogatore del finanziamento;
- occorre confermare un'accezione tecnica del concetto di sponsorizzazione, il quale coinvolge qualsiasi erogazione economica, il cui fine consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell'ente locale, allo scopo di promuovere l'immagine dell'amministrazione;
- non si ricade, invece, nella sponsorizzazione laddove l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;
- (parere Sez. Liguria 11/2011) “sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale”;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, come tradizione, intende promuovere il coinvolgimento dei cittadini in comportamenti solidali e in occasioni di aggregazione sociale mediante l'organizzazione di manifestazioni in forma diretta o sostenendo iniziative di terzi, nel rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale in materia;

Dato atto che la valorizzazione e la promozione della pratica sportiva tra i cittadini favorisce la diffusione di valori sportivi e concorre alla creazione di spazi e occasioni di socializzazione e integrazione e al miglioramento della qualità della vita;

Ritenuto lo sport un diritto fondamentale il cui esercizio deve essere garantito a tutti, e che pertanto il Comune deve favorire il più possibile l'accesso dei propri cittadini agli impianti sportivi e alla pratica sportiva, secondo i principi contenuti negli articoli 3 e 118 della Costituzione, provvedendo direttamente o avvalendosi delle realtà associative locali;

Preso atto della richiesta trasmessa dalla Parrocchia S.S. Trinità e Madonna del Rosario di Volon ed acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 21146 in data 13.10.2022, con la quale la parrocchia medesima si è resa disponibile a consentire a questo Ente l'utilizzo, anche per la stagione sportiva 2022 – 2023, del campo da calcio parrocchiale per due giornate settimanali, sia per gli allenamenti che per le partite, specificatamente nei giorni di venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

Tenuto conto che la Parrocchia S.S. Trinità e Madonna del Rosario di Volon con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 22290 in data 26.10.2022 ha comunicato la concessione alle Associazioni calcistiche locali dell'utilizzo, per la stagione sportiva 2022-2023, del campo da calcio Parrocchiale con annessi spogliatoi e docce, sito in Volon di Zevio, piazza della Repubblica 4, per due giornate settimanali sia per gli allenamenti che per le partite, precisamente nei giorni di venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00, utilizzo che dovrà svolgersi con le seguenti modalità:

- 1) pulizia e segnatura del campo e pulizia degli spogliatoi saranno a carico della società sportiva utilizzatrice;
- 2) al di fuori dei giorni ed orari concordati, il campo sportivo e gli spogliatoi, che dovranno essere lasciati efficienti e puliti, rimangono ad esclusivo uso della Parrocchia;
- 3) resta a carico della società sportiva utilizzatrice la cura e l'osservanza degli aspetti assicurativi e delle misure di prevenzione sanitaria previste dalla legge vigente;

Ritenuta meritevole di approvazione la proposta della Parrocchia S. S. Trinità e Madonna del Rosario di Volon di Zevio, partita iva 93020820234, con sede in P.zza della Repubblica n° 4 - Volon di Zevio la quale, con la sopra citata nota prot. n. 22290 in data 26.10.2022, ha chiesto a questo Ente l'erogazione di un contributo economico per le spese collegate all'utilizzo del campo sportivo di calcio sito in Volon, di proprietà della parrocchia medesima, da parte delle Associazioni sportive locali, a fronte di una spesa complessiva per utenze, Delibera di GIUNTA nr. 179 del 18/11/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto preventivata, per la stagione sportiva 2022/2023, in € 5.040,00 (con utilizzo il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00), come risulta dal prospetto allegato (con la precisazione che l'eventuale contributo servirà a coprire le spese che si sosterranno nel 2022 per la sistemazione del campo per la stagione sportiva 2022/2023;

Riepilogo come di seguito indicato le condizioni di utilizzo, da parte delle Associazioni calcistiche locali, del campo sportivo di calcio parrocchiale con annessi spogliatoi e docce sito in Volon di Zevio, piazza della Repubblica 4:

- due giornate settimanali sia per gli allenamenti che per le partite, precisamente nei giorni di venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
- pulizia e segnatura del campo e pulizia degli spogliatoi saranno a carico delle società sportive utilizzatrici;
- al di fuori dei giorni ed orari concordati, il campo sportivo e gli spogliatoi, che dovranno essere lasciati efficienti e puliti, rimangono ad esclusivo uso della Parrocchia;
- è fatto obbligo alle società sportive utilizzatrici, della totale osservanza sia della materia assicurativa, sia delle misure di prevenzione sanitaria previste dalla legislazione vigente, fermo restando l'esonero da ogni e qualsiasi responsabilità per il Comune e la Parrocchia per eventuali incidenti o danni a persone e cose all'interno dell'impianto sportivo parrocchiale. Secondo il sopraddetto contenuto una dichiarazione di esonero predisposta dal Comune sarà firmata dai responsabili delle diverse Associazioni, i quali si obbligano a risarcire i danni eventualmente provocati alle persone, al campo sportivo e alle pertinenze concesse in uso, o personalmente o tramite assicurazione;
- periodo di concessione un uso del campo da calcio dalla data del presente provvedimento al 26.05.2023;

Richiamato il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 14 maggio 1992;

Considerato che la scelta di questa Amministrazione di riconoscere un contributo economico a beneficio della Parrocchia S. S. Trinità e Madonna del Rosario di Volon si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all'associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino (art. 2 comma 9 dello Statuto Comunale);

Evidenziato come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, lo svolgimento di attività di interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. "orizzontale";

Preso atto del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n 1075 del 23.12.2010 nonché del parere della stessa sezione n°137 del 16.03.2011;

Ritenuto quindi di concedere, alla Parrocchia S.S. Trinità e Madonna del Rosario di Volon di Zevio, partita iva 93020820234, con sede in P.zza della Repubblica n° 4 - Volon di Zevio, proprietaria del relativo campo da calcio, un contributo economico complessivo di € 4.000,00 per la concessione dell'utilizzo del campo da calcio stesso alle Associazioni sportive locali, importo che costituisce un concorso alle spese che la parrocchia stessa dovrà sostenere durante la stagione sportiva 2022-2023 per le utenze, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria del campo da calcio (compresi spogliatoi e docce);

Dato atto che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;

Dato atto che il Funzionario Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici – Cultura, sport e tempo libero, o suo sostituto, provvederà con propria determinazione all'assunzione dell'impegno di spesa conseguente alla concessione del contributo economico;

Richiamate, quanto agli aspetti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 29.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato Delibera di GIUNTA nr. 179 del 18/11/2022
- Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

approvato Documento Unico di Programmazione del triennio 2022-2024;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione del triennio 2022-2024, nonché ogni ulteriore provvedimento di variazione adottato dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale;
- la propria deliberazione n. 85 del 25.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) contenente il Piano degli Obiettivi e Piano della performance per l'anno 2022, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 169 del Testo Unico degli enti locali;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett.b), decreto legge n. 174/2012;

A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. Di concedere, alla Parrocchia S.S. Trinità di Volon di Zevio, partita iva 93020820234, con sede in P.zza della Repubblica n° 4 - Volon di Zevio, un contributo economico di € 4.000,00 a titolo di concorso alla spesa sostenuta e da sostenere durante la stagione sportiva 2022-2023 per l'utilizzo del campo di calcio, di proprietà della parrocchia medesima, da parte di Associazioni sportive locali, ivi comprese le spese per la preparazione del campo da calcio necessarie per affrontare la stagione sportiva 2022-2023 (l'importo coprirà 2/3 dell'intera annata sportiva quota periodo ad oggi necessario e pattuito con l'Associazione utilizzatrice e la Parrocchia di Volon);

2. Di dare atto che l'utilizzo da parte delle Associazioni sportive locali, avverrà nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:

- due giornate settimanali sia per gli allenamenti che per le partite specificatamente nei giorni di venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
- pulizia e segnatura del campo e pulizia degli spogliatoi saranno a carico delle società sportive utilizzatrici;
- al di fuori dei giorni ed orari concordati, il campo sportivo e gli spogliatoi, che dovranno essere lasciati efficienti e puliti, rimangono ad esclusivo uso della Parrocchia;
- è fatto obbligo alle società sportive utilizzatrici, della totale osservanza sia della materia assicurativa, sia delle misure di prevenzione sanitaria previste dalla legislazione vigente, fermo restando l'esonero da ogni e qualsiasi responsabilità per il Comune e la Parrocchia per eventuali incidenti o danni a persone e cose all'interno dell'impianto sportivo parrocchiale. Secondo il sopraddetto contenuto una dichiarazione di esonero predisposta dal Comune sarà firmata dai responsabili delle diverse Associazioni, i quali si obbligano a risarcire i danni eventualmente provocati alle persone, al campo sportivo e alle pertinenze concesse in uso, o personalmente o tramite assicurazione;
- periodo di concessione un uso del campo da calcio dalla data del presente provvedimento al 26.05.2023.

3. Di dare atto che l'impegno della spesa per € 4.000,00 e la liquidazione del contributo sono di competenza del Funzionario responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Demografici - Cultura, Sport e Tempo Libero, o suo sostituto, che provvederà con apposito provvedimento e che la spesa stessa trova copertura finanziaria al PEG cap. 2058.00.01 "Trasferimento ad altri soggetti contributi Enti/Associazioni ecc. Manifest. Diverse settore sportivo e ric." del bilancio Finanziario di previsione 2022/2023/2024, annualità 2022, dove esiste idonea disponibilità;

4. Di dare atto che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forma di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente.

5. Di dare atto che il contributo di cui trattasi è erogato ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e, pertanto, visto anche il contenuto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21.11.2019, non assume la natura di corrispettivo;

Delibera di GIUNTA nr. 179 del 18/11/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

6. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 onde procedere all'erogazione immediata del contributo concesso al fine di attribuire alla Parrocchia parte della disponibilità economica per affrontare le spese connesse alla gestione dell'impianto sportivo in questione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

PAOLA CONTI

IL Segretario Generale

ELEONORA VOTANO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Oggetto: Concessione di un contributo alla Parrocchia di Volon per l'utilizzo del campo da calcio parrocchiale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 10/11/2022

**IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O SERVIZI DEMOGRAFICI -CULTURA, SPORT, TEMPO
LIBERO
LORENA.TOSI**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Oggetto: Concessione di un contributo alla Parrocchia di Volon per l'utilizzo del campo da calcio parrocchiale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 10/11/2022

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott.ssa GIULIA BRUNELLO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

Deliberazione di Giunta Comunale n. 000179 del 18/11/2022

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni dal 21/11/2022 al 06/12/2022.

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO